

# "Promovimento Economico Svizzero"

## Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 e successive modifiche

### FINALITA'

Iniziative ad alto valore tecnologico che favoriscono l'innovazione economica (in particolare quella industriale) e l'occupazione:

1. **sviluppo di aziende esistenti** che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processo produttivo o nell'organizzazione;
2. **creazione di nuove aziende** che introducono innovazioni rispetto al mercato nel prodotto, nel servizio, nel processo produttivo o nell'organizzazione.

Sono considerate **nuove aziende**:

- a) le aziende che, nel Cantone, iniziano per la prima volta la loro attività;
- b) le aziende che insediano nel Cantone la loro sede e gli impianti;
- c) le aziende che operano un cambiamento essenziale dell'attività, in particolare se, entro un massimo di 3 anni, effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura della cifra d'affari, dei costi di gestione e nelle qualifiche del personale.

### BENEFICIARI

- Aziende industriali e di artigianato industriale che producono o trasformano beni;
- Aziende del terziario avanzato, in particolare se svolgono funzioni connesse con l'innovazione nella produzione industriale.

Possono beneficiare dell'aiuto le aziende con **stabilimenti d'impresa nel Cantone** che rispettano le condizioni di salario e di lavoro usuali nell'impiego di manodopera.

### PROGETTI AMMISSIBILI

Progetti a carattere di **investimento materiale o immateriale** che riguardano:

- **innovazioni di prodotto o di servizio** che vengono immessi per la prima volta nel mercato con successo di ritorno d'investimento o di ricadute economiche. Le innovazioni di prodotto o servizio si distinguono in quanto soddisfano nuovi bisogni o richieste di mercato e presentano delle modifiche sostanziali nella loro concezione, nella qualità, nell'utilizzo o nelle prestazioni;
- **innovazioni di processo** introdotti per la prima volta in azienda e le relative organizzazioni aziendali. Le innovazioni di processo contemplano l'impiego proprio da parte dell'azienda di nuove tecnologie o di tecnologie che presentano evidenti miglioramenti, necessarie alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o a migliorare l'efficienza della produzione (possono essere considerate anche le attività di ricerca e sviluppo, nell'applicazione, design, ricerca di mercato); le innovazioni nella struttura organizzativa aziendale comprendono le attività dell'azienda non direttamente collegate alla produzione ma che comportano investimenti in processi necessari alla realizzazione di un'innovazione

**Non sono considerate innovazioni le sole modifiche estetiche** di prodotto, processo o organizzazione, nonché **le varianti** di prodotto, processo o organizzazione che non contengono delle modifiche sostanziali nel modo di utilizzo o nella concezione tecnica.

Sono considerati **investimenti materiali** quelli soggetti ad usura, ad esclusione di quelli immobiliari.

Sono considerati **investimenti immateriali** quelli che servono ad acquisire le conoscenze necessarie allo sviluppo di nuovi prodotti e al miglioramento qualitativo di prodotti, di processi di produzione e la relativa organizzazione aziendale:

- a) l'acquisto di brevetti e di licenze;
- b) le ricerche e lo sviluppo;
- c) gli studi di mercato e di fattibilità tecnica connessi con un progetto di innovazione;
- d) la fabbricazione del prototipo;
- e) i servizi inerenti alla vendita e al dopo vendita.

Tali investimenti devono essere riattivati a bilancio ed ammortizzati in più anni.

■  
**DURATA DEGLI  
INVESTIMENTI**

La **durata massima** per terminare un investimento è di **3 anni** a partire dalla data della decisione di concessione dell'aiuto. Scaduto questo termine va presentata una nuova richiesta per la conclusione dell'investimento.

**La domanda di aiuto deve essere preavvisata prima di dare avvio alla realizzazione degli investimenti materiali ed immateriali.**

■  
**MISURA E  
CONDIZIONI DI  
INTERVENTO**

**Contributi a fondo perduto compresi tra il 10-25%** degli investimenti materiali considerati innovativi (la % varia a seconda del grado di innovazione del progetto, alla sostenibilità economica, all'indotto economico e alla valutazione generale del promotore e viene erogato successivamente alla realizzazione degli investimenti).

I contributi sono versati sottoforma di **credito d'imposta cantonale in massimo 5 annualità** e non sono computati ai fini del calcolo dell'utile imponibile per l'imposta cantonale comunale.

Inoltre, le **NUOVE aziende** possono beneficiare di agevolazioni per le imposte cantonali (sull'utile e sul capitale), di regola per un massimo di 5 anni, e fino all'esonero completo (eccezionalmente può durare fino a 10 anni se le attività presentano un'importante ricaduta sul mercato del lavoro, di indotto tecnologico sull'industria cantonale e di fiscalità indiretta da parte dell'azienda). Le aziende esistenti possono beneficiare di agevolazioni fiscali solo se effettuano dei sostanziali cambiamenti nella struttura del fatturato, dei costi di gestione e delle qualifiche del personale.

Le aziende possono inoltre beneficiare di un contributo finanziario massimo del **40% dei costi di formazione** correlata al progetto di innovazione per un periodo fino a 6 mesi.

■  
**ITER**

**Iter previsto:**

1. Incontro preliminare con l'azienda o il promotore del progetto.
2. Richiesta scritta di applicazione della legge, indicando le caratteristiche degli investimenti previsti.
3. Autorizzazione ad iniziare gli investimenti e comunicazione termine per la presentazione del business plan.
4. Valutazione del business plan e visita presso l'azienda.
5. Esame del progetto da parte della Commissione.
6. Decisione ufficiale sull'entità del contributo.

Tempo medio evasione pratica: **tre mesi dalla ricezione del business plan definitivo.**